

È quanto emerge dalla lettura della circolare n. 27 dell'Agenzia delle entrate

I dipendenti fuori dallo split

Operazioni fatturate senza scissione dei pagamenti

DI SANDRO CERATO

Le operazioni fatturate ai dipendenti della pubblica amministrazione o delle società controllate o quotate soggette allo split payment sono escluse dal regime di scissione dei pagamenti. Emerge dalla circolare n. 27/E dell'Agenzia delle entrate. In primo luogo, è necessario ricordare che il regime di scissione dei pagamenti richiede necessariamente l'emissione di una fattura, mentre è in ogni caso escluso laddove l'operazione sia certificata con ricevuta o scontrino fiscale, ovvero con fattura semplificata di cui all'articolo 21-bis del dpr 633/72. L'Agenzia delle entrate dedica un paragrafo della circolare 27/E alle operazioni effettuate nei confronti dei dipendenti della p.a. o di una delle società destinatarie del regime in questione (controllate dalla p.a. o quotate all'Ftse Mib). In tal caso, l'Agenzia distingue due ipotesi:

- la fattura è emessa direttamente nei confronti del dipendente, nel qual caso il regime di

Le regole	
Scissione dei pagamenti – operazioni con dipendenti (circolare ministeriale n. 27/E)	
FATTURA INTESTATA AL DIPENDENTE	Applicazione del regime ordinario
FATTURA INTESTATA AL DATORE DI LAVORO	Applicazione del regime di scissione dei pagamenti
OPERAZIONI NON CERTIFICATE DA FATTURA	Esclusione del regime di split payment a prescindere dal pagamento (del dipendente o del datore di lavoro)

scissione dei pagamenti non si applica in quanto il destinatario dell'operazione non rientra tra quelli interessati dal regime;

- la fattura è emessa direttamente nei confronti del datore di lavoro (p.a., società controllata o società quotata), nel qual caso l'Agenzia precisa che «non dovrà essere pagata al fornitore l'Iva relativa all'operazione resa in favore del dipendente. La p.a. e società, infatti, dovrà versare tale imposta all'Erario in luogo del fornitore secondo le modalità prescritte dalla disciplina della scissione dei pagamenti».

La distinzione impatta in maniera rilevante nella gestione dei rimborsi spese ai dipendenti che si recano in trasferta in esecuzione di un incarico attribuito dal datore di lavoro. Più in particolare, se tali soggetti anticipano la spesa e richiedono al datore di lavoro il rimborso a piè di lista, la scissione dei pagamenti non impatta in alcun modo, posto che i documenti a supporto della richiesta di rimborso della spesa sono intestati direttamente al dipendente e spesso non sono documentati da fattura, bensì da scontrino o ricevuta fiscale

(documenti comunque idonei per la deduzione del rimborso in capo al datore di lavoro). Tuttavia, spesso accade che il dipendente sia munito di carta di credito aziendale (soprattutto coloro che svolgono mansioni commerciali), nel qual caso è corretto che il documento sia intestato direttamente al datore di lavoro nel cui interesse il dipendente è in trasferta. In tale ipotesi, se la spesa sostenuta (tipicamente spese di vitto ed alloggio) è documentata da fattura si rende applicabile il regime di split payment, con la conseguenza che il dipendente

non dovrà corrispondere al fornitore l'Iva. È del tutto evidente che lo stesso si troverà in difficoltà con la controparte (tipicamente l'esercente del ristorante o dell'albergo) a giustificare il mancato pagamento dell'imposta, dovendo comunicare al fornitore che il proprio datore di lavoro rientra nei soggetti destinatari dello split payment. È pur vero che è onere del cedente o prestatore verificare che l'acquirente o committente rientri negli elenchi dei soggetti destinatari, ma è facilmente intuibile la difficoltà operativa di svolgere tale verifica in presenza di operazioni quali le somministrazioni di alimenti o bevande o le prestazioni alberghiere. Al contrario, se l'operazione è certificata da scontrino, ricevuta o fattura semplificata, si evita l'applicazione della scissione dei pagamenti anche se l'operazione è pagata direttamente dalla società (con carta di credito in possesso del dipendente). L'assenza di fattura non impedisce la deduzione del costo in capo al datore di lavoro.

ORGANIZZA in collaborazione con

BIETTIVO FUTURO

Professioni, Politica e Istituzioni a confronto per la tutela del cittadino

Venerdì 1 Dicembre 2017
ore 9:00 - 19:00
PISA
HOTEL GALILEI
Auditorium Concorde
Via Darsena, 1

“Il futuro delle professioni: prospettive e strategie - Jobs Act ed Equo Compenso”

“Privacy: le novità dal 28.05.2018 - Obblighi e opportunità professionali”

“Il rapporto Fisco-Contribuente: dicotomia o dialogo possibile?”

Dibattito tra:

- Marco CUCHEL
- Miriam DIEGHI
- Daniela DONDI
- Cosimo Maria FERRI*
- Maurizio REALE
- Antonello SORO*
- Maurizio SQUAIELLA
- Giorgio BENVENUTO
- Marco CAUSI
- Maria Cecilia GUERRA
- Luigi MARATTIN
- Mauro Maria MARINO*
- Mauro NICOLA
- Salvatore TUTINO
- Francesco ZUECH
- Luigi CASERO
- Ernesto Maria RUFFINI*
- Marco CUCHEL

*in attesa di conferma

L'iscrizione al convegno è da effettuarsi collegandosi al sito www.ancnazionale.it

L'evento è in corso di accreditamento ai fini della formazione obbligatoria degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e degli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Evento accreditato per la formazione degli iscritti all'Ordine degli Avvocati con il riconoscimento di 5 crediti formativi ordinari non frazionabili.

BREVI

Pubblicata sul sito internet dell'Agenzia, la risoluzione n. 142/E con cui le Entrate istituiscono il codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta relativo al contributo riconosciuto alle fondazioni bancarie, pari al 100% dei versamenti effettuati in favore dei fondi speciali per il volontariato istituiti presso le regioni per l'anno 2017.

È stata respinta dal Tar Sicilia la domanda cautelare presentata dalla società B&B contro l'ordinanza del sindaco di Messina sui limiti orari per gli apparecchi da gioco. Il provvedimento, riferisce Agiproneus, permette il funzionamento di slot e vlt dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 17 alle 22. «La comparazione fra i contrapposti interessi pubblici e privati coinvolti nella vicenda oggi in esame induce a dare la prevalenza ai primi, rispetto all'interesse economico lamentato dalla società ricorrente», si legge nell'ordinanza.

Gli strali di Unirec-Unione nazionale imprese a tutela del credito sull'emendamento Santini, inserito nel decreto fiscale, che prevede che, per tutte le attività di supporto all'accertamento e alla riscossione dei crediti da parte degli enti locali siano affidate esclusivamente alle società iscritte all'albo dei riscossori.

«Si tratta di una norma assolutamente corporativista, che limita la concorrenza del settore a discapito degli enti locali che già versano in condizioni critiche proprio a causa dei problemi strutturali del sistema di riscossione. Non è un caso che in questi giorni si sta tornando a parlare di rischio default per città come Napoli, Roma e Torino che non riescono a incassare multe e tributi. I dati parlano di appena una multa su tre incassata nel 2016 e di quasi il 33% delle tariffe e il 27% delle tasse non pagate».

Nell'ambito del 12° Forum risk management in sanità 2017 (Firenze, dal 28 novembre al 1° dicembre) Federsanità Anci dà appuntamento a una due giorni dedicata alla sicurezza in ambito sanitario. In particolare, in collaborazione con Inail, Anmil e Euromedia, mercoledì 29 novembre alle ore 14, presso la Sala Meeting della Fortezza da Basso, si terrà l'incontro dal titolo «Comunicare sicurezza nelle Aziende sanitarie ed ospedaliere. Un Kit di informazione e disseminazione per il Rls (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)», per presentare gli innovativi strumenti - un'applicazione e un portale - nati per rafforzare la cultura della prevenzione all'interno del proprio luogo di lavoro.

LA PARTECIPAZIONE È LIBERA E GRATUITA